



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZANETTA, CANTONI, BUTTI, ASCIUTTI, LATRONICO, ZANOLETTI, RIZZI, PINZGER, SPADONI URBANI, MUSSO, CARRARA, SANTINI, TOMASSINI, FISTAROL, FOSSON e SCIASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2011

Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l’emanazione del codice della legislazione in materia di montagna

ONOREVOLI SENATORI. - Dai dati contenuti nell'*Atlante statistico della montagna italiana - Edizione 2007*, che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e l'Istituto nazionale della montagna (IMONT), emerge un'immagine della montagna italiana in continua evoluzione, assai diversa da molti degli stereotipi che l'hanno accompagnata e condizionata nei decenni passati: una montagna che ancora richiede un costante impegno di ricerca, di approfondimento, di definizione di nuove strategie e politiche di intervento e di sviluppo.

La caratteristica di «montanità», attribuita ai comuni italiani basandosi sulla legge 25 luglio 1952, n. 991 e sulla legge 30 luglio 1957, n. 657, distingue i comuni secondo tre diversi gradi di montanità: comuni totalmente montani, comuni parzialmente montani e comuni non montani.

Successivamente, a seguito dell'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento locale, l'opera di classificazione dei territori montani (portata avanti da una specifica Commissione censuaria presso l'allora Ministero delle finanze), si è conclusa, e si è conseguentemente «cristallizzata».

Solo con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane», cominciano ad apparire le prime innovazioni per la montagna: si afferma il concetto di importanza dello sviluppo e valorizzazione della montagna nell'ambito della protezione delle qualità e delle risorse ambientali del territorio montano, introducendo uno sviluppo «sostenibile» della montagna stessa. Altri elementi introdotti dalla legge n. 94 del 1997, all'articolo 2, sono il Fondo nazionale per la montagna, le cui risorse sono ripartite fra regioni e province autonome, e il

resoconto annuale sullo stato della montagna, relazione istituita per fornire periodicamente una verifica dello stato di attuazione regionale della legge, una valutazione del quadro complessivo delle risorse finanziarie e i risultati della politica nazionale a favore della montagna.

Tuttavia la legge n. 97 del 1994, ha esteso eccessivamente il territorio da considerare montano agli effetti degli incentivi e delle agevolazioni, con il risultato di non riuscire a coprire tutte le esigenze e danneggiare conseguentemente quelle aree che, per la loro marginalità, avrebbero effettivamente avuto bisogno di essere aiutate.

A tal fine, il presente disegno di legge intende diversificare gli aiuti tra i comuni montani e quelli montani ad alta marginalità, riducendo sensibilmente il numero di questi ultimi, allo scopo di rendere realistico il sostegno finanziario, attraverso detrazioni fiscali e agevolazioni di varia natura.

Inoltre si evidenzia che, a livello nazionale, negli ultimi anni, sono state stilate numerose proposte di revisione della legge n. 97 del 1994, ma fino ad oggi non è stata approvata una nuova legge organica relativa specificatamente ai territori montani.

In termini numerici il territorio montano italiano è composto da 3.546 comuni totalmente montani (84,4 per cento) e 655 comuni parzialmente montani (15,6 per cento), per un totale complessivo di 4.201 comuni: l'insieme dei comuni montani rappresenta quindi quasi il 52 per cento degli 8.101 comuni italiani. Mentre, per ciò che concerne la popolazione, il territorio montano non raggiunge il 19 per cento. Da questi dati si evincono alcune delle peculiarità della montagna italiana: scarsa concentrazione della popolazione, frammentarietà degli insediamenti abi-

tativi. Queste prerogative si associano, in molti casi, a fenomeni di spopolamento, di invecchiamento della popolazione e, quindi, di marginalità economica.

La Carta costituzionale italiana ha una caratteristica che la rende, insieme alla Costituzione spagnola e svizzera, un caso particolare in Europa: essa contiene un esplicito riferimento alla montagna. Gli articoli della Costituzione italiana che presentano un interesse verso la gestione delle aree montuose sono otto. Il più importante è l'articolo 44, secondo comma, che testualmente recita: «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

La montagna rappresenta in Italia, come in molte parti del mondo, una diversità biologica (come acqua, foreste e rocce) e culturale straordinaria, da preservare e tutelare: le montagne sono di fondamentale importanza per la vita dell'uomo e sono state definite dall'*European Environment Agency*, «la sottovalutata spina dorsale ecologica dell'Europa». Inoltre bisogna tener conto dell'alta sensibilità dei territori montani al cambiamento climatico, che comporta significative ripercussioni nel quadro ambientale locale.

Appare quindi necessario intervenire con norme che:

- definiscano la «montagna», tenendo conto dell'individualità geografica e delle peculiarità di tipo fisico;

- intervengano in maniera forte ed energica a sostegno del territorio montano e dei suoi abitanti, introducendo disposizioni a favore, in particolare, dei comuni montani che abbiano particolari gravi situazioni di svantaggio, come i comuni ad alta marginalità.

Con le finalità del presente disegno di legge, stabilite dall'articolo 1, si ha l'intenzione proprio di salvaguardare, valorizzare e tutelare i territori montani, allo scopo di compensare il «gap» esistente rispetto ai territori definiti «non montani».

Inoltre si intende introdurre interventi infrastrutturali ed aiuti diretti al cittadino che

mantiene la sua attività e svolge la sua vita nei comuni montani e, soprattutto, in quelli ad alta marginalità, modificando di fatto le linee di intervento utilizzate fino ad ora, che erano dirette principalmente agli enti locali attraverso le comunità montane.

La presente proposta di legge composta di diciannove articoli, prevede, come criteri fondamentali:

l'individuazione del comune montano, del comune montano ad alta marginalità e dell'unione montana;

un'armonizzazione delle norme attualmente in vigore, rispettando le competenze delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

una serie di interventi a sostegno dei comuni montani, diretti a limitare gli squilibri economici e sociali;

una delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia, apportando tutte le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono il comune montano, il comune montano ad alta marginalità e le unioni montane.

Con l'articolo 5 si istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, da destinare al finanziamento delle agevolazioni in favore di comuni montani rientranti in determinate tipologie di progetti.

L'articolo 6 si occupa di sanità, sottolineando le facilitazioni volte a favorire la fornitura di servizi sanitari adeguati anche nei territori montani.

L'articolo 7 reca le necessarie misure a sostenere le scuole di montagna, allo scopo di impedire la loro scomparsa.

L'articolo 8 introduce modificazioni alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e riguarda gli interventi sull'associazionismo sociale nei territori montani.

L'articolo 9 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell'atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell'acquirente.

Le detrazioni fiscali per i figli a carico sono disciplinate dall'articolo 10.

L'articolo 11 si occupa del demanio forestale ed affittanza degli enti locali, modificando, a tal fine, l'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'articolo 12 introduce modificazioni agli articoli 10, 13, 16 e 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in particolare, statuisce disposizioni in materia di autoproduzione e benefici in campo energetico, stabilisce l'esenzione per le attività di studi di settore, si occupa delle agevolazioni per i piccoli imprenditori nei comuni montani ad alta marginalità e, infine, reca incentivi alla pluriattività.

L'articolo 13, intervenendo sul decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l'esenzione ICI per i fabbricati rurali nei comuni montani.

L'articolo 14 riguarda le agevolazioni per gli impianti di risalita, teleferiche, palorci e ponti.

L'articolo 15 prevede l'esenzione dei canoni per i passi carrai.

All'articolo 16 vengono stabilite le disposizioni in materia di terreni abbandonati.

L'articolo 17 delega il Governo ad adottare il codice della legislazione in materia di montagna.

L'articolo 18 reca norme finanziarie per la copertura del presente disegno di legge, in particolare, ripristina il finanziamento del Fondo nazionale della montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, portando la dotazione a 150 milioni di euro, a decorrere dal 2012. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 appaiono di vitale importanza, in quanto, si evidenzia che la dotazione del Fondo suddetto si è gradualmente ridotta dal 1996 ad oggi, fino ad azzerarsi con la norma introdotta dal comma 187 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), arrecando, quindi, notevole danno ai territori e alle popolazioni interessate. In effetti, nel 1996 la dotazione era pari a 300 miliardi di lire, nel 2001 110 miliardi di lire, nel 2002 58,4 milioni di euro, nel 2003 61,6 milioni di euro, nel 2004 44,5 milioni di euro, nel 2005 31 milioni di euro, nel 2006 20 milioni di euro, nel 2007 25 milioni di euro, nel 2008 50 milioni di euro, nel 2009 50 milioni di euro, nel 2010 44 milioni di euro circa.

Infine, l'articolo 19 prevede la modifica dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in particolare abrogando i commi da 3 a 6.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la salvaguardia, la valorizzazione e la tutela delle zone montane nel rispetto dell'articolo 44 della Costituzione;

b) la garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti e di un sempre più agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, attraverso la limitazione degli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani;

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali.

Art. 2.

(Comuni montani)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.

2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 75 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

3. Per i comuni situati nelle regioni alpine, le soglie di 500 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono elevate a 600 metri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

Art. 3.

(Comune montano ad alta marginalità)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, si intende per «comune montano ad alta marginalità» il comune montano che presenti situazioni di svantaggio particolarmente gravi.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni montani ad alta marginalità, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione ter-

ritoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni ad alta marginalità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.

3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del comune e della situazione dei comuni posti in area di confine.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i comuni ad alta marginalità montana.

Art. 4.

(Unioni montane)

1. Le unioni formate da comuni montani di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono definite unioni montane.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN FAVORE
DEI COMUNI MONTANI

Art. 5.

*(Progetti per lo sviluppo
dei comuni montani)*

1. A decorrere dall'anno 2011, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2.

2. In favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità montana, come individuati ai sensi degli articoli 2 e 3, sono realizzati progetti per le seguenti finalità:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

f) politiche di forestazione.

3. Alla individuazione dei progetti di cui al comma 2, si provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri eventualmente interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini di bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Sanità nei comuni montani)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza.

2. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei comuni montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole

universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, a condizione che si impegnino a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, presso strutture sanitarie ubicate nei comuni montani.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favorisce, con misure economiche e con altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati in comuni montani.

Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia nonché della scuola primaria e secondaria nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. In tale ambito, gli accordi assicurano la gratuità del servizio dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti nei comuni ad alta marginalità.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nei comuni montani, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

3. I progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente rivolti al sostegno dell'individuazione e della diffusione di buone pratiche, mediante l'emersione e la valorizzazione delle azioni realizzate dagli istituti scolastici di montagna, tesi a far evolvere la qualità dei processi formativi partendo dalle specificità dei contesti di montagna.

4. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni montani ad alta marginalità, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi.

Art. 8.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizza-

zioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci *club* riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 9.

(Usi civici in montagna)

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 10.

(Detrazioni figli a carico)

1. Nei comuni ad alta marginalità, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

2. La detrazione di cui al comma 1 è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

3. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al comma 1 è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Art. 11.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

1. All'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «pascoli» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifacimento e la conservazione dei muri di sostegno dei terrazzamenti,»;

b) al secondo comma, le parole: «di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Agli acquisti di cui al presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge e di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata a concedere mutui quindicennali alle regioni e ai comuni montani per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni, la formazione di prati e pascoli, il ripristino e la manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la realizzazione di impianti di biomasse. L'onere relativo a tali mutui è assunto con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento.»;

e) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al decimo comma si provvede mediante le risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.»;

f) il dodicesimo comma è abrogato.

Art. 12.

*(Modifiche alla legge
31 gennaio 1994, n. 97)*

1. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Limitatamente alle zone montane, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gravanti sui prodotti energetici indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, si applicano le disposizioni in materia di accisa

concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alle attività commerciali esercitate nei comuni montani ad alta marginalità non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: «1.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, per i comuni ad alta marginalità» e le parole: «lire 60.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.000»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in proporzione alle variazioni, intervenute rispetto all'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea.»;

d) all'articolo 17:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di sistemazione idraulica» sono aggiunte le seguenti: «, di ripristino e manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti» e le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000»;

3) al comma 3, le parole: «legge 5 dicembre 1985, n. 730,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 20 febbraio 2006, n. 96,».

Art. 13.

(Esenzioni ICI per i fabbricati rurali nei comuni montani)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Esenzioni ICI per i fabbricati rurali nei comuni montani)*. - 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2011, è rimborsata ai singoli comuni. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a decorrere dall'anno 2011, l'apposito fondo è integrato con un importo corrispondente alla minore imposta come determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, situati in comuni montani e

non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla normativa vigente per il catasto edilizio urbano.

4. Nei comuni montani ad alta marginalità, con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai soggetti residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e i conseguenti vincoli di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Art. 14.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, palorci, ponti)

1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto. Le medesime agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.

2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle norme di sicurezza vigenti.

Art. 15.

(Esenzione canoni passi carrai)

1. Nei comuni montani, ANAS spa, i concessionari di ferrovie, le regioni e le province non riscuotono i canoni riguardanti i passi carrai relativamente a strade statali, regionali e provinciali e per gli attraversamenti di ferrovie.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE
DEI TERRENI DI MONTAGNA
ABBANDONATI

Art. 16.

(Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-bis. - *(Ricognizione delle terre abbandonate)*. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni montani.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i comuni montani interessati provvedono alla individuazione delle terre che, in base ad oggettivi ed univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto, da almeno venti anni. Costituiscono elementi idonei all'individuazione delle terre la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché le informazioni concordate raccolte *in loco*. Il comune che, allo scopo, intenda accedere alle informazioni dei registri immobiliari è esente da oneri e spese.

Art. 9-ter. - (*Richiesta di utilizzo delle terre dichiarate abbandonate*). - 1. Chi intenda promuovere una attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto ed a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.

2. Il comune, espletate le formalità di cui agli articoli 9-quater e 9-quinquies, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o sviluppo di attività già esercitate al momento della richiesta. Possono essere considerate tali altresì attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace esercizio.

Art. 9-quater. - (*Ricerca ed interpello dei proprietari*). - 1. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultino essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui all'articolo 9-ter, nonché sui loro eredi se gli stessi risultino deceduti. Il comune provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste verranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari

2. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica,

ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346.

Art. 9-*quinqies*. - (*Valutazione del progetto*). - 1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta di cui all'articolo 9-*ter*, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Ove il progetto sia approvato, esso viene inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Detto parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione dalla concessione di eventuali benefici a suo carico in favore della realizzazione del progetto.

Art. 9-*sexies*. - (*Immissione nel possesso*). - 1. Il presentatore della richiesta di cui all'articolo 9-*ter* è immesso nel possesso dell'immobile, mediante verbale nel quale sono specificati il canone d'affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.

2. Il canone d'affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato *in loco* per terreni aventi le medesime caratteristiche. I canoni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.

3. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi,

senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.

Art. 9-septies. - *(Successivo intervento degli aventi diritto)*. - 1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene, o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto, subentra successivamente nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui ad esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta ad esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale».

CAPO IV

DELEGA AL GOVERNO

Art. 17.

(Delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-

sive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 può comunque essere emanato.

CAPO V

NORME FINANZIARIE

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, di cui all'articolo 5 della presente legge, e il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.

2. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata, ai fini dell'applicazione della presente legge, una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2012, ripartita come segue:

a) 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, per i quali si provvede mediante versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dello Stato, nella misura dello 0,5 per cento dei proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97)*

1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i commi 3, 4, 5, e 6 sono abrogati.

